



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 26 aprile 2021

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali
Confesercenti

Ai Responsabili delle Federazioni di categoria

In particolare, ai Responsabili FIEPeT

Prot. n. 4770.11/2021 GDA

Oggetto: **“Decreto riapertura”**: i chiarimenti per la ristorazione del Ministero dell’Interno e le nostre considerazioni.

Si comunica che, con riferimento all’approvazione del **decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52**, recante le *“Nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”*, il Gabinetto del **Ministro dell’Interno**, con circolare del 24 aprile, n. 29851, ha fornito alle Prefetture **chiarimenti inerenti le novità contenute nel provvedimento**.

Va detto subito che **la nota ministeriale non contiene elementi da rimarcare rispetto a quanto comunicato dall’Ufficio Legislativo con circolare n. 4769, del 23 aprile, tranne per ciò che concerne le attività dei servizi di ristorazione**, per le quali questo Ufficio aveva evidenziato aspetti di poca chiarezza, tanto da doversi predisporre quesiti per il Governo, che poi in effetti la Confesercenti ha inviato al DAGL della Presidenza del Consiglio ed ai Ministri competenti per materia, insieme a quelli attinenti altre materie (fiere, stabilimenti balneari, esercizi sospesi in giorni prefestivi e festivi nei centri commerciali).

Orbene, circa le problematiche dei servizi di ristorazione, **il Capo di Gabinetto ha inteso chiarire, premesso che, ai sensi dell’art. 4 del DL n. 52, a decorrere da oggi, 26 aprile, è consentito in zona gialla lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le 22,00** (data la perdurante efficacia delle norme di cui al DPCM 2 marzo 2021, ove il nuovo DL n. 52 non rechi una diversa o contraria disposizione, e dunque, permanendo fra le disposizioni ancora valide quella che dispone il limite orario agli spostamenti nella fascia 22,00 – 5,00), **che:**

- 1. fino al 31 maggio, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto;**
- 2. continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall’art. 27 del DPCM 2 marzo 2021, secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi;**
- 3. rimane fissato alle ore 18,00 il limite orario entro il quale è consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 (bar ed altri esercizi simili senza cucina).**

Sebbene una circolare solitamente contenga le indicazioni occorrenti a dipanare dubbi e chiarire disposizioni di oscura interpretazione, tuttavia riteniamo opportuno effettuare un approfondimento di quanto affermato nella nota ministeriale.

Con riferimento a quanto si dice al punto n. 1, la soluzione apprestata dal Ministero in relazione al dubbio se il servizio al banco all'interno degli esercizi di ristorazione sia possibile va nel senso, come si è anticipato, che **fino al 31 maggio il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto.**

Ad avviso di chi scrive, ciò comporta le seguenti conseguenze:

Dal 26 aprile fino al 31 maggio:

- **le considerazioni del Ministero non consentono il consumo al banco** (dunque, ad esempio, sorbire al banco un caffè o un cappuccino, prendere un aperitivo, etc.), **né in piedi né seduti ad eventuali sgabelli, ma permettono il mero “servizio” al banco, ossia che il personale addetto porga al banco quanto ordinato, salvo poi per il cliente dover “portare fuori” gli alimenti e le bevande per consumarli servendosi delle “strutture all'aperto” (tavoli, mensole *et similia*) disponibili (perché autorizzate su suolo pubblico o superficie privata);**
- essendo consentito il servizio al banco per il consumo esclusivamente mediante le strutture esterne, occorre prestare attenzione a che queste siano fruibili, poiché, qualora siano tutte occupate, per il cliente non sarebbe possibile consumare in altro modo in luogo pubblico;
- ciò è tanto più valido per le attività con prevalenza del codice Ateco 56.30 (bar senza cucina), ai quali la nota preclude la possibilità di effettuare l'asporto dopo le 18,00: per cui, valendo per essi il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze previsto dall'art. 27 del DPCM 2 marzo, questi esercizi potranno rimanere aperti fino alle 22,00, ma solo consentendo il consumo ai tavoli all'esterno (se disponibili).

Dal 1° giugno:

- **la circolare non lo chiarisce, ma, a nostro avviso, se il servizio al banco fino al 31 maggio è possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto, a maggior ragione tale servizio sarà ancora possibile dal 1° giugno**, quando i clienti potranno consumare ai tavoli sia all'aperto che al chiuso: da tale data, quindi, dovrebbe continuare ad essere consentito il servizio al banco, permettendo ai clienti di ordinare e portare gli alimenti e le bevande ai tavoli collocati fuori o anche dentro l'esercizio.

Non possiamo non esprimere, come rappresentanti delle categorie imprenditoriali interessate, delusione per i limiti posti alle attività, considerato che in zona gialla queste avevano validamente sostenuto ogni sforzo, anche dal punto di vista economico, predisponendo ogni sorta di accorgimento strutturale e comportamentale, in relazione a linee guida e protocolli, per poter consentire il consumo da parte dei clienti anche al banco senza soverchi rischi.

Considerazione ulteriore, di ordine non tecnico, ma logico: sembra assurdo che, essendo possibile ormai anche ai bar codice Ateco 56.30 (la disposizione riguarda infatti qualsiasi tipo di esercizio di ristorazione, ai sensi dell'art. 4 del DL n. 52) effettuare il servizio ai tavoli all'esterno (dal 1° giugno anche all'interno) fino alle 22,00, a questi sia vietato il servizio da asporto dalle 18,00.

La norma (tuttora applicabile in relazione a quanto chiarito dal Ministero con la circolare in commento), tendeva ad impedire gli assembramenti serali all'esterno dei locali, ma **a questo punto**

il divieto appare una limitazione posta solo in relazione alla difficoltà per le autorità di esercitare i controlli, con danno economico manifesto per gli esercizi, che, rimanendo aperti, potrebbero lavorare per la clientela che prende posto ai tavoli (all'esterno fino al 31 maggio, anche all'interno dal 1° giugno) come per quella che acquisterebbe alimenti e bevande per portarli presso le proprie abitazioni, luoghi di lavoro o comunque dove ne abbia occorrenza.

Un'ultima notazione: la circolare, parlando di "strutture all'aperto", non si occupa delle caratteristiche delle strutture che potrebbero "contenere" tavoli e sedie fuori dai locali dell'esercizio autorizzati al chiuso: si fa riferimento a *dehors*, verande e simili: la nostra interpretazione, nella circolare inviata il 23 scorso, è nel senso che dovrebbe essere permesso all'esterno dei locali il consumo di alimenti e bevande in strutture che siano adeguatamente finestrate, con finestre che durante la somministrazione risultino aperte.

Non ci avventuriamo in considerazioni relative ai materiali utilizzati ed al numero di pareti "aperte", poiché ogni specificazione costituirebbe un ulteriore limite alle possibilità consentite dalla norma: in merito, saranno le autorità competenti, eventualmente, ad esprimersi sulla questione.

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila

